

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 18 DIC. 2014	Deliberazione n. 35
--------------------------------	----------------------------


**OGGETTO: D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione dalla L. n. 114 del 11 agosto 2014.
Indirizzi applicativi inerenti la gestione delle risorse umane.**

Assessori delle Regioni:


Piemonte: Francesco BALOCCO
Lombardia: Viviana BECCALOSSO
Emilia Romagna: Alfredo PERI
Veneto: Maurizio CONTE

Struttura competente: Amministrazione, Finanza, Controllo

Il Dirigente
Dott. Romano Rasio



VISTO: Il Direttore Vicario
Dott. Ing. Bruno Mioni



L'atto si compone di n. **6** pagine, di cui n. **1** pagine di allegati, parte integrante

VISTI:

- il D.Lgs. 112/98;
- il D.P.C.M. del 14.12.2000, Trasferimento all'A.I.Po dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po, conferite dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) del 2 agosto 2001, allegato alla L. R. Emilia - Romagna 22 novembre 2001, n. 42, L. R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38, L. R. Veneto 1° marzo 2002, n. 4, L. R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5;

RICHIAMATE, per la particolare rilevanza ed attinenza al provvedimento in oggetto, le proprie Deliberazioni n. 17/2010 e n. 2/2011, con le quali l'Agenzia, nell'attesa di uno specifico intervento coordinato interregionale, aveva inteso:

- indirizzare i propri comportamenti e procedimenti all'interno del quadro normativo stabilito dal cd. "patto di stabilità";
- dare priorità, nell'ambito del quadro suddetto, alle tematiche e criteri applicativi inerenti la gestione del personale;
- allineare tali criteri, ove non fossero nel frattempo intervenuti specifici e peculiari orientamenti interpretativi ed applicativi regionali / interregionali, alle indicazioni provenienti dalla Regione Emilia- Romagna;

RICORDATA la recente entrata in vigore della L. 114 / 2014, e ricordati al suo interno i seguenti articoli, che impattano in modo profondo sulla gestione delle risorse umane delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165 / 2001:

- art. 1 "Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni";
- art. 3 "Semplificazione e flessibilità nel turn over";

RICHIAMATO pertanto, ed in prima istanza, quanto stabilito dall'art. 1 della L. 114 / 2014;

RICHIAMATE conseguentemente le precedenti disposizioni normative, strettamente attinenti:

- l'art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008;
- l'art. 1, comma 16, del D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011;
- l'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011;
- l'art. 6, comma 2 quater del D.L. n. 216/2011, convertito con L. n. 14/2012;

RICHIAMATE altresì le seguenti Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica, emanate in applicazione delle norme sopra richiamate:

- n. 10 del 20 ottobre 2008, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" – art. 72 – "Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo";

- n. 2 dell'8 marzo 2012, avente ad oggetto "D.L. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011. C.d. "Decreto salva Italia" – art. 24 – "Limiti massimi per la permanenza in servizio nelle P.A.";

PRECISATI i seguenti e peculiari orientamenti applicativi, espressi con precedenti atti del Comitato di Indirizzo di Aipo:

- Delibera del 23 aprile 2009 n. 8, recante "Applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del D.L. 112 del 25.6.2008, convertito nella L. 133/2008. Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo";
- Delibera n. 26 del 24 settembre 2009, che ha modificato la delibera 8/2009 a seguito delle innovazioni apportate con D.L. n. 78/2009, convertito con L. n. 102/2009;
- Delibera n. 2 del 27 gennaio 2011, con la quale veniva data applicazione alle modifiche normative in tema di personale prossimo al pensionamento per ragioni anagrafiche o di servizio, introdotte dal D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010;
- Delibera n. 16 del 21 giugno 2012, recante "Art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 – c.d. Decreto Salva Italia. Indirizzi in tema di recesso unilaterale del personale avente i requisiti previsti per conseguire il diritto a pensione";

VISTI i seguenti commi del già richiamato articolo 1 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione dalla L. n. 114 del 11 agosto 2014:

- comma 1, in base al quale sono abrogati l'articolo 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- comma 5, il quale dispone che "Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24.";

PRECISATO che non risultano in essere, in Aipo, trattenimenti in servizio, né risultano disposti siffatti, eventuali trattenimenti, seppur non ancora efficaci;

CONSIDERATO opportuno estendere le garanzie previste, dall'art. 1 in argomento, anche ai dipendenti cui è stato comunicato il recesso unilaterale, anteriormente all'entrata in vigore della L. 114 / 2014, ma non ancora cessati dal servizio;

RITENUTO necessario fornire aggiornati indirizzi applicativi della norma citata, che assicurino l'uniformità di trattamento giuridico ed economico dei dipendenti, sia appartenenti al comparto, che al ruolo dirigenziale;

RICHIAMATO poi, ed in seconda istanza, quanto stabilito dall'art. 3 della L. 114 / 2014, il quale detta nuovi principi in materia di limitazioni del turn over e, in particolare, stabilisce una disciplina differenziata tra amministrazioni dello Stato ed Enti locali;

RICHIAMATI altresì, all'interno dello specifico art. 3, i seguenti comma 5 e successivi:

- comma 5, col quale si dispone che: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della disciplina sulla riduzione della spesa per il personale, come definita dai commi 557, 557-bis e 557 – ter della L. 296/2006. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo";

- comma 5-bis, col quale si specifica che: "... dopo il comma 557 –ter dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è inserito il seguente 557 quater: ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

- comma 5-ter, col quale si stabilisce che "anche regioni ed Enti locali sono tenuti ad applicare i principi di cui all'art. 4 comma 3 del D.L. n. 101/2013", secondo il quale l'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35 comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, è subordinato alla verifica dell'esaurimento delle graduatorie, in particolare:

- a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
- b) dall'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1 gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

- comma 5-quater, che definisce un regime di turn over ulteriormente favorevole per gli Enti particolarmente virtuosi, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25 per cento, per cui detti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2015 è previsto il turn over pieno (100 per cento);

- comma 6, che esclude le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, ai fini della copertura delle quote d'obbligo, dall'applicazione dei limiti al turn over;

- comma 9, che modifica l'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, e s.m.i., apportando le seguenti modificazioni:

- a) il comma 8 è abrogato;
- b) al comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti";

VISTI:

- la L. 27/12/1997 n. 449 e s.m.i. in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale con particolare riferimento all'art. 39;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i con particolare riferimento agli articoli 6, 30, 35;
- la L. 311/2004 con particolare riferimento all'art. 1 comma 47;
- la L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007);
- il D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008;
- la L. 30 luglio 2010 n. 122 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- la L. 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012);
- il D.L. 31 agosto 2013 n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" convertito con modificazioni nella L. n. 125/2013;

RICORDATA la "Relazione da anettere al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013", approvata dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo, in data 23 ottobre 2014, ed in particolare quanto riportato al cap. XI "La spesa per il personale", nello specifico del paragrafo 2.5 – "La spesa di personale negli organismi partecipati dalla Regione", sottoparagrafo dedicato ad Aipo, nel quale viene attestata la volontà dell'Agenzia di adeguarsi autonomamente agli atti di indirizzo per gli enti regionali;

CONSIDERATO opportuno confermare, da parte di AIPO, la volontà di adeguarsi agli indirizzi che la Regione Emilia-Romagna detta per i propri Enti Regionali in materia di spese per il personale, ed in tal senso allinearsi al dettato normativo vigente di cui all'art. 3 in argomento;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

DELIBERA

1. Per quanto attiene all'art. 1 della L. 114 / 2014:

- a) di disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in essere con i dipendenti (comparto e dirigenza) che abbiano maturato i requisiti contributivi di accesso alla pensione anticipata;
- b) di assicurare che la comunicazione del recesso unilaterale venga effettuata nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi, previsto dalla normativa citata in premessa;
- c) di escludere che la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro, da parte dell'Agenzia, per i dipendenti (comparto e dirigenza) in possesso dei requisiti di accesso alla pensione anticipata, possa avvenire prima del compimento dei 62 anni di età anagrafica;
- d) di stabilire che la durata degli incarichi dirigenziali assegnati, per il futuro, debba uniformarsi a quanto prescritto alle lettere a) e c), paragrafo 1. del presente dispositivo;
- e) di prendere atto che le garanzie previste dalla normativa di cui all'oggetto sono state opportunamente estese anche ai dipendenti cui era stato comunicato il recesso unilaterale, anteriormente all'entrata in vigore della L. 114 / 2014, ma non ancora cessati dal servizio;
- f) di confermare, per quanto non modificato dal presente atto, i contenuti delle Delibere, richiamate in premessa, n. 8/2009, n. 26/2009, n. 2/2011 e n. 16/2012;

2. Per quanto attiene all'art. 3 della L. 114 / 2014:

- a) di allineare la politica del turn over del personale cessato alle prescrizioni stabilite dai commi 5 e seguenti dell'art. 3 medesimo, uniformandosi agli orientamenti assunti dagli altri enti strumentali regionali, ed a quelli della Regione Emilia – Romagna in particolare;
- b) di adattare alle indicazioni, di cui alla precedente lettera a), la costruzione del piano dei fabbisogni occupazionali dell'Agenzia per il triennio 2015 – 2017;
- c) di applicare i presenti indirizzi a partire dalle procedure di mobilità tuttora in essere, se attivate ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165 / 01, ove esse non avessero ancora espletato pienamente i propri effetti giuridici ed economici;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il Segretario Verbalizzante
Paola Montali



IL PRESIDENTE
Maurizio Conte

